

Codice A1816B

D.D. 4 agosto 2023, n. 2112

**R.D. 523/1904 - R.R. n. 10-R del 16/12/2022 (P.I. 7292) - Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di sistemazione del fiume Bormida per la messa in sicurezza degli impianti sportivi ed area artigianale in località Sattamini nel Comune di Saliceto (lotto 1 e lotto 2).**



**ATTO DD 2112/A1816B/2023**

**DEL 04/08/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – R.R. n. 10-R del 16/12/2022

(P.I. 7292) – Autorizzazione idraulica per la realizzazione degli interventi di sistemazione del fiume Bormida per la messa in sicurezza degli impianti sportivi ed area artigianale in località Sattamini nel Comune di Saliceto (lotto 1 e lotto 2).

In data 13/06/2023, con nota assunta al prot. n. 25462/A1816B, il Comune di Saliceto con sede in Piazza Carlo Giusta, 4 – 12079 Saliceto (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Bormida per la messa in sicurezza degli impianti sportivi ed area artigianale in località Sattamini nel Comune di Saliceto (*lotto 1 e lotto 2*), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza, sono allegati i sottoelencati elaborati progettuali (files) firmati dall'Ing. Marta Begliatti:

- TAV. 1 Relazione tecnica\_A.pdf.p7m
- TAV. 1 Relazione tecnica Saliceto Lotto 2.pdf.p7m
- TAV. 2 Relazione di compatibilità.pdf.p7m
- TAV. 2.1 Planimetria aree esondabili.pdf.p7m
- TAV. 3 Estratti cartografici\_opt.pdf.p7m
- TAV. 4.1 Planimetria area\_opt.pdf.p7m
- TAV. 4.2 Planimetria attuale-progettoraffronto\_opt.pdf.p7m
- TAV. 4.3 Sezioni trasversali.pdf.p7m
- TAV. 4.4 Ingrandimento sezioni.pdf.p7m
- TAV. 4.5 Particolari progetto.pdf.p7m
- TAV. 5 Doc. fotografica.pdf.p7m

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. che prevede:

- la realizzazione di un intervento di manutenzione e sistemazione idraulica con ricalibratura della sezione di deflusso del fiume Bormida, mediante movimentazione di materiale in alveo per un quantitativo complessivo di circa 5.086 mc, previa esecuzione di pulizia e taglio della vegetazione presente all'interno dell'alveo inciso ed interferente con le lavorazioni, nonché la rimozione della vegetazione deperiente ed a rischio schianto presente lungo le sponde. L'intervento ha uno sviluppo complessivo di circa 500 m e su tale tratta sarà ricalibrata una sezione idraulica di deflusso della larghezza media di circa 22 m (*Lotto 1 tratto dalla sezione 8 fino alla sezione 16 a valle della confluenza del Rio Sattamini – Lotto 2 tratto dalla Sezione n. 16 alla Sezione n. 26*). Nell'ambito dell'intervento è prevista la pulizia dalla vegetazione e la ricalibratura della confluenza nel Fiume Bormida del Rio Sattamini (*per una lunghezza di circa 150 m*) nonché il ripristino di alcuni tratti della testa della scogliera esistente lungo la sponda dx (*dalla Sez. n. 21 alla Sez. n. 26*) danneggiata a causa dell'asportazione di alcuni blocchi sommitali durante gli eventi alluvionali. Nell'intervento sono previste piste di accesso al corso d'acqua e la realizzazione di n. 3 guadi temporanei di cantiere realizzati mediante la formazione di piste e la posa di tubi autoportanti in c.a., nonché la realizzazione di opere di consolidamento finale delle sponde riprofilate da eseguirsi mediante infissione di talee di salice.

Con nota prot. n. 25909/A1816B del 16/06/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il progetto definitivo-esecutivo relativo al Lotto 1 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 19/05/2023 (*intervento finanziato dalla Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica con D.D. n°246/A1802B/2022 del 07/02/2022 per l'importo di € 150.000,00 - codice regionale CN\_A18\_622\_19\_370\_A*).

Il progetto definitivo-esecutivo relativo al Lotto 2 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 19/05/2023 (*intervento finanziato dalla Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica con D.D. n°656/A1802B/2022 del 03/03/2022 per l'importo di € 100.000,00 - codice regionale CN\_A18\_622\_19\_370\_B*).

In data 25/07/2023, con nota assunta al prot. n. 32150/A1816B, sono pervenute le integrazioni volontarie inerenti alcune precisazioni-integrazioni circa le caratteristiche dei guadi temporanei di cantiere (*n. 3 guadi avente larghezza media di m. 4,00 e lunghezza variabile da 12,00 a 25,00 m realizzati con materiale sciolto e posa di n. 3 tubazioni autoportanti in c.a. del diametro interno di cm 100*). Le integrazioni sono costituite dai seguenti elaborati che vanno ad integrare l'istanza iniziale:

- 01\_i Relazione integrativa.pdf.p7m;
- 02\_i Profilo longitudinale del fiume Bormida.pdf.p7m;
- 03\_i Planimetria intervento Rio Sattamini.pdf.p7m;
- 04\_i Planimetria area.pdf.p7m;

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida.

Si da atto che per gli interventi di sistemazione idraulica in progetto e per i lavori di manutenzione idraulica di taglio piante definiti dall'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, ai sensi della D.G.R. 08/01/2007 n. 5-5072 (B.U.R. n.2 del 11/01/2007) e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario

formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- li artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

#### *determina*

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Saliceto (CN) a realizzare degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Bormida per la messa in sicurezza degli impianti sportivi ed area artigianale in località Sattamini nel Comune di Saliceto (lotto 1 e lotto 2), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. i lavori dovranno essere realizzati in ottemperanza alle seguenti prescrizioni tecniche:
  - l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione (rif. Art. 37 bis del Regolamento Forestale) dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza; il taglio dovrà essere limitato alle sole essenze presenti nell'alveo attivo ed interferenti con i tratti ove è prevista la ricalibratura della sezione con movimentazione del materiale in alveo, ed alle essenze collassate o a rischio schianto che si trovano lungo le sponde interessate dall'intervento;
  - si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera del R.D. 523/1904, fatta eccezione per le ceppaie delle piante che saranno tagliate all'interno dell'alveo attivo, per le quali sarà possibile l'asportazione nell'ambito degli interventi di ricalibratura della sezione di deflusso;
  - durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
  - il ripristino, in tratti saltuari, della sommità della scogliera esistente mediante il risarcimento dei blocchi sommitali mancanti dovrà essere effettuato utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15; i massi dovranno essere perfettamente ammorsati nella scogliera esistente e dovranno garantire la regolarità finale, per tutto il tratto,

del profilo del ciglio superiore della sponda.

- le opere provvisionali in alveo (ture/coronelle) dovranno essere realizzate con materiale di tipo incoerente avente granulometria tale che le stesse possano essere facilmente rimosse ad opera della corrente idrica in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, senza determinare ostacolo al deflusso delle acque, le stesse inoltre dovranno essere immediatamente rimosse a fine lavori con ripristino dello stato dei luoghi;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. In particolare per le opere provvisionali (guadi e savanelle), oltre alla definizione di tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli operatori addetti al cantiere, occorrerà, individuare misure per evitare l'accesso e l'utilizzo dei guadi da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché prevedere le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi ed in generale tutti gli accorgimenti da attuare ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisionali di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- k. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- l. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti

tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- m. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- n. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- o. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- p. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- q. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio